

**LA DIGNITÀ COME NUOVA REGOLA DEL GIOCO:
IL CAS RUBIALES E I LIMITI DEL POTERE DISCIPLINARE
SPORTIVO IN UNA PROSPETTIVA COMPARATA**

di *Fabio Zambardino**

ABSTRACT: This article examines the Rubiales case as a turning point in the axiological and quasi-constitutional evolution of the lex sportiva. By upholding the three-year ban, the CAS elevated human dignity to an organizing principle of the global sports order, extending disciplinary authority beyond the strictly competitive sphere. From a comparative perspective, the paper highlights the tension between sports autonomy and the constraints of legality, foreseeability, proportionality, and due process in civil law and common law systems, arguing that the ongoing constitutionalization of sports law, while aimed at protecting the integrity of global sport, requires stronger substantive and procedural safeguards to legitimize the exercise of private and transnational disciplinary power.

Il contributo analizza il caso Rubiales come snodo emblematico dell'evoluzione della lex sportiva verso una dimensione assiologica e quasi-costituzionale. La decisione del CAS, confermando la squalifica triennale, eleva la dignità a principio ordinante dell'ordinamento sportivo globale, estendendo il potere disciplinare oltre la sfera strettamente agonistica. In prospettiva comparata, l'articolo esamina la tensione tra autonomia sportiva e limiti derivanti da legalità, prevedibilità, proporzionalità e giusto processo nei sistemi di civil law e common law, sostenendo che la progressiva costituzionalizzazione del diritto sportivo, pur funzionale alla tutela dell'integrità dello sport, richieda un rafforzamento delle garanzie sostanziali e procedurali per assicurare la legittimità di un potere punitivo privato e transnazionale.

Keywords: *Lex sportive – CAS – Sports autonomy – Proportionality – Due process.*

Lex sportiva – CAS – Autonomia sportiva – Proporzionalità – Giusto processo.

* Dottore di Ricerca in Diritto Comparato e Processi di Integrazione presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e Professore Associato di Diritto Privato presso la New Vision University di Tbilisi (Georgia). E-mail: fabio.zambardino@unicampania.it; fzambardino@newvision.ge.

SOMMARIO: 1. Introduzione. Dalla condotta privata allo *ius sportivo globale* – 2. Dignità, proporzionalità e l'autonomia assiologica della *lex sportiva* – 3. *Il potere disciplinare sportivo in chiave comparatistica: legalità, prevedibilità, garanzie procedurali e limiti della legittimità* – 4. Riflessioni conclusive

1. Introduzione. Dalla condotta privata allo *ius sportivo globale*

La vicenda Rubiales, e la successiva conferma della squalifica triennale da parte della Corte Arbitrale dello Sport (CAS), si collocano in una fase di significativa evoluzione dell'ordinamento sportivo internazionale, inteso non come sistema giuridico universale assimilabile a quello statale, ma come insieme di ordinamenti associativi transnazionali¹ – dalle federazioni internazionali al sistema della *lex sportiva*² – dotati di autonomia funzionale nei limiti dei rispettivi statuti.³

¹ Sul concetto di ordinamenti privati transnazionali e sulla loro crescente capacità normativa, si veda G. TEUBNER, *Global Bukovina: Legal Pluralism in the World Society*, in *Global Law Without a State*, Dartmouth, 1997, 3 ss.; nonché S. CASSESE, *Lo spazio giuridico globale*, Laterza, 2003, spec. 45 ss., ove si analizza la progressiva emersione di sistemi regolativi non statali dotati di autonoma efficacia. In particolare, il punto nevralgico del dibattito riguarda la classificazione dell'ordinamento sportivo. In tal senso, sia consentito rimando a F. ZAMBARDINO, *L'arbitrato sportivo e la funzione nomofilattica della Corte Arbitrale per lo Sport*, in *Amministr@tivamente*, no. 2, 2023, 495. La teoria secondo cui il sistema giuridico svolge una mera funzione "normativistica" (H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, trad. di M.D. LOSANO, Einaudi, 1966), in base alla quale il diritto è norma e il concetto di "ordinamento giuridico" viene individuato esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato, è stata superata in favore della teoria "istituzionalistica" di Santi Romano, secondo cui il diritto scaturisce dalla struttura della società; pertanto, non necessariamente dallo Stato ma anche dalle diverse istituzioni sociali, da cui il nome di teoria istituzionalistica. Vi potranno essere, dunque, una pluralità di ordinamenti giuridici, diversi e contestuali. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, 1945.

² L'espressione *lex sportiva* designa un *corpus* normativo transnazionale stratificato, composto da regolamenti federali, principi giurisprudenziali del Tribunale Arbitrale dello Sport e standard etico-disciplinari di matrice sovranazionale. Come osservato in dottrina (L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Giuffrè, 2010) essa costituisce uno degli esempi più avanzati di diritto globale settoriale, caratterizzato da effettività, uniformità applicativa e capacità sanzionatoria. La CAS, in particolare, opera quale "corte suprema" di tale ordinamento, svolgendo una funzione non soltanto risolutiva, ma anche creativa, nella misura in cui contribuisce alla emersione di principi generali dello sport. Secondo una parte della dottrina, la *lex sportiva* si identificherebbe essenzialmente con la giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, in ragione della prassi della CAS di richiamare precedenti lodi e dell'uso di tali decisioni da parte delle parti a sostegno delle proprie argomentazioni. M. LENARD, *The future of sports dispute resolution*, in *Pepp. Disp. Resol. L. J.*, vol. 10, issue 1, 2010, 179 ss.; J.A.R. NAFZIGER, *Lex sportiva*, in *Int. Sports Law J.*, 2004, 3. Tale impostazione presenta tuttavia limiti evidenti, poiché i lodi arbitrali non sono vincolati al principio dello *stare decisis* e la CAS opera applicando e interpretando gli statuti e i regolamenti delle federazioni sportive, senza costituire una fonte autonoma autosufficiente. Per questo motivo, altra dottrina propone una nozione più ampia di *lex sportiva*, comprensiva non solo della giurisprudenza arbitrale, ma anche delle fonti regolamentari federali (L.V.P. DE OLIVERA, *Lex sportiva as the contractual governing law*, in *Int. Sports Law J.*, 2017, 105) e, secondo un'ulteriore impostazione, dei principi generali del diritto internazionale applicabili allo sport e di un nucleo di *principia sportiva*, tra cui